

### **PRATICA CONGIUNTA CON PIÙ AVVOCATI**

Il Consiglio, ritenuto che il regolamento della pratica forense prevede all'art. 2 n. 2 che per ogni avvocato è consentito avere un massimo di due praticanti; ritenuto che tale limite riguarda ciascun avvocato sia che eserciti la professione in forma individuale sia che la eserciti in forma associata o in collegamento con altri avvocati; ritenuto che la pratica deve essere svolta con un solo avvocato, onde evitare situazioni che portino all'elusione del limite posto dal n. 2 dell'art. 2 del regolamento della pratica;

delibera che al momento dell'iscrizione il praticante avvocato debba dichiarare il nominativo di un solo avvocato con il quale intende effettuare la pratica, con la facoltà di indicare un solo ulteriore nominativo di un avvocato associato al primo, o con il quale condivide lo studio, ai fini del riconoscimento della presenza alle udienze.

*(DELIBERA 24.11.05)*